



## Provincia di Biella

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1654** del **27/10/2021**

Oggetto: Rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, alla "Immobiliare Lunghi" S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, con potenza pari a 2000,00 kWp, nel comune di Mongrando in via Mombarone.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

### Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	Immobiliare Lunghi S.r.l.				
Sede Legale:	via Argelati 10	Comune	Milano	Cap:	20143
Sede Operativa:	via Mombarone, snc	Comune	Mongrando	Cap:	13888
Codice fiscale:	10148580961	Partita IVA:	10148580961		
Indirizzo posta elettronica certificata:	immobiliarelunghi@pec.it				

In data 20/07/2021, con nota ns. prot. n. 15412, è pervenuta da parte della "Immobiliare Lunghi" S.r.l., con sede legale in via Filippo Argelati, 10 nel comune di Milano, una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, con potenza pari a 2000,00 kWp, nel comune di Mongrando in via Mombarone.

In data 22/07/2021, con nota ns. prot. n. 15645, questa Amministrazione, ha comunicato a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica richiesta dalla Immobiliare Lunghi S.r.l. contiene i seguenti atti di assenso:

- concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
- denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.

Questa Amministrazione in data 27/07/2021, con nota ns. prot. n. 16003, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando quali soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Comune di Mongrando;

- A.R.P.A. – Dipartimento Piemonte Nord Est;
- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo Energetico Sostenibile;
- Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settori: Tecnico regionale - Biella e Vercelli, Infrastrutture e Pronto Intervento;
- A.S.L. BI Biella S.I.S.P.;
- Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta;
- Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino;
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;
- Agenzia delle Dogane di Biella;
- "e-distribuzione" S.p.A Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Territoriale Nord Ovest Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria;
- Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A..

Con la nota di indizione della Conferenza dei Servizi questa Amministrazione ha provveduto inoltre ad assegnare ai soggetti coinvolti nell'istruttoria, come previsto dall'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., un termine perentorio:

- di 15 giorni entro il quale potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- di 60 giorni entro il quale dovevano far pervenire le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

A questa Amministrazione sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli della Regione Piemonte, con nota prot. n. 36388 del 03/08/2021;
- dall'Amministrazione Comunale di Mongrando, con nota prot. n. 6744 del 04/08/2021;
- dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, con nota prot. n. 2428 del 10/08/2021.

La Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte Valle D'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota ns. prot. n. 17054 del 09/08/2021, ha trasmesso il proprio Nulla Osta (prot. n. 123602 - del 09/08/2021), ai sensi del comma 1 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa delle condutture di energia elettrica in MT/BT ed in classe 0 costituenti l'impianto di utenza, l'alimentazione dei servizi e il telecontrollo, afferenti l'impianto fotovoltaico in oggetto.

Questa Amministrazione, con la nota prot. n. 17623 del 16/08/2021, ha provveduto a richiedere alla Società proponente di fornire i chiarimenti richiesti.

Con nota ns. prot. n. 17658 del 17/08/2021 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte.

Il proponente, con le note ns. prot. n. 17872 del 19/08/2021 e n. 17880 del 19/08/2021 ha fatto pervenire a questa Amministrazione le integrazioni richieste.

In ragione di quanto sopra indicato questa Amministrazione, con nota prot. n. 17990 del 20/08/2021, ha richiesto a tutti gli enti interessati di trasmettere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, in data 25/08/2021, con nota ns.

prot. n. 18227, ha comunicato di non avere competenze in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi inerenti alla realizzazione delle opere in progetto.

A questa Amministrazione sono pervenute delle ulteriori richieste di integrazioni:

- dall'Amministrazione Comunale di Mongrando, con nota prot. n. 19650 del 15/09/2021;
- dal Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota prot. n. 20125 del 22/09/2021.

Con nota ns. prot. n. 20153 del 22/09/2021 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Questa Amministrazione, con le note prot. n. 20217 del 22/09/2021 e n. 20802 del 29/09/2021 ha provveduto a richiedere alla Società proponente di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Il proponente, con le note ns. prot. n. 21015, n. 21017 e n. 21018 del 01/10/2021 ha fatto pervenire a questa Amministrazione tutte le ulteriore integrazioni richieste.

In ragione di quanto sopra indicato questa Amministrazione, con nota prot. n. 21378 del 05/10/2021, ha richiesto al Comune di Mongrando ed al Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte di trasmettere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Con nota ns. prot. n. 22238 del 15/10/2021 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Mongrando.

Le prescrizioni contenute nei citati pareri fatti pervenire a questa Amministrazione dagli Enti coinvolti nell'istruttoria sono riportati integralmente in uno specifico allegato del presente Atto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 ss. mm. e ii. è acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti che, entro i termini di legge, non hanno fornito le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza: della Regione Piemonte i settori Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile della Direzione Ambiente, Energia e Territorio e il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'A.S.L. BI Biella S.I.S.P., il Comando R.F.C. Interregionale NORD, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino, l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), "e-distribuzione" S.p.A..

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16/07/2012, le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, sono state stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, sulla base di apposita perizia giurata.

Poiché questa Amministrazione non ha ricevuto riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) effettuata nel mese di luglio di quest'anno, ha richiesto, con nota prot. n. 23009 del 22/10/2021, al proponente l'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, prodotta dal rappresentante legale della Società e da tutti gli amministratori.

La Società proponente, in data 25/10/2021, con nota ns. prot. n. 23063, ha fatto pervenire a questi Uffici la dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Visto il D.Lgs. 03/03/2011 n. 28

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore dell'Immobiliare Lunghi S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, con potenza pari a 2000,00 kW<sub>p</sub>, nel comune di Mongrando in via Mombarone.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

Vista e fatta propria la relazione:

## **DETERMINA**

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, l'Immobiliare Lunghi S.r.l. alla realizzazione ed alla gestione di un nuovo impianto fotovoltaico, con potenza pari a 2000,00 kwp, nel comune di Mongrando in via Mombarone.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
  - Concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001.
  - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  - Nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.
  - Denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
  - Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
4. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
5. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
  - la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;

- l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
6. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
  7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
  8. Di fare salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
  9. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
  10. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
  11. Che l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per lo smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività.
  12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
  13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
  14. Di trasmettere il presente atto al richiedente e agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.
  15. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente dell'Area  
Dott. Graziano Stevanin



## **Allegato A - PRESCRIZIONI**

Immobiliare Lunghi S.r.l. - impianto fotovoltaico di potenza pari a 2000,00 kW<sub>p</sub>, sito in via Mombarone nel comune di Mongrando.

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

### **Prescrizioni assegnate dall'Amministrazione Comunale di Mongrando**

1. Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'Autorizzazione Unica è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari:
  - Comunicare l'inizio dei lavori, comprensivo del nominativo del Direttore dei Lavori e del costruttore.
  - Comunicare il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e le relative certificazioni di regolarità contributiva (DURC).
  - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, depositare con la comunicazione di inizio dei lavori copia della Notifica Preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/08.
  - Esporre il cartello di cantiere recante l'indicazione dell'opera da realizzare, i nominativi dei progettisti, del direttore dei lavori, ed ogni altra notizia prevista dalla vigente normativa in materia.
  - Denuncia, all'Ufficio Tecnico Comunale tramite l'utilizzo del portale MUDE PIEMONTE, delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica o comunque di consistenza strutturale da denunciare ai sensi degli Art. 89 e 93 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii..
2. Il titolare dell'Autorizzazione Unica ha l'obbligo, durante l'esecuzione di lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni:
  - Delimitare e chiudere l'area di cantiere ed alla sua indicazione a mezzo di apposita cartellonistica, ed all'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
  - I lavori di taglio della sede stradale dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni del "Disciplinare per la regolamentazione dei lavori di taglio su sede stradale"; dovranno effettuarsi nel pieno rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione per garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare nel corso della loro esecuzione. L'esecutore resta obbligato al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, pertanto il Comune resta sollevato da ogni responsabilità sotto ogni profilo civile e/o penale;
  - Per l'eventuale temporanea chiusura o particolare disciplina del traffico veicolare dei tratti stradali interessati dall'esecuzione dei lavori la ditta dovrà, con congruo anticipo, richiedere all'Ufficio di Polizia Municipale l'emissione del relativo provvedimento.
3. Il titolare dell'Autorizzazione Unica, dovrà comunicare per conoscenza, al Comune di Mongrando, di aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 3, L.R. 4/2009, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco e dell'avvenuto pagamento degli importi dovuti per la compensazione monetaria.
4. Ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare per la regolamentazione dei lavori di taglio su sede stradale, il

proponente dovrà provvedere al deposito cauzionale, anche a mezzo di fidejussione, a favore del Comune di Mongrando, dell'importo di € 1.440,00 (mq. 48 x €/mq. 30,00) a garanzia della perfetta esecuzione delle opere di ripristino.

### **Prescrizioni assegnate dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore**

5. Accertata la vicinanza dell'impianto fotovoltaico in oggetto con il confine della Riserva naturale Spina Verde si prescrive che la recinzione perimetrale dell'impianto sia realizzata posizionando la rete ad almeno 20 cm di altezza dal suolo, al fine di garantire il passaggio della fauna di piccola taglia.

### **Prescrizioni assegnate dall'A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est**

6. Il progetto prevede il riutilizzo in sito dei materiali di scavo dell'area dell'impianto fotovoltaico si ricorda che gli stessi dovranno essere gestiti in conformità del D.lgs.152/2006 e del D.P.R. 120/2017 e tenendo conto delle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" delibera del consiglio SNPA 54/19.
7. In fase di cantiere gli impatti potenziali potrebbero essere dovuti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, in relazione a tale aspetto si prescrive:
  - a. lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e lo stoccaggio di rifiuti dovrà avvenire in condizioni di sicurezza al fine di garantire adeguata protezione delle matrici ambientali;
  - b. il cantiere dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.
8. Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di cantiere, il Proponente dovrà prevedere la bagnatura periodica degli eventuali cumuli di terra accantonati per lo scavo inerente la posa dei cavidotti, delle aree interessate da operazioni di movimentazione di materiale terroso e pulverulento, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
9. Si ricorda che tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, la velocità in cantiere dovrà essere limitata, i mezzi in transito sulla viabilità pubblica dovranno risultare puliti (sistemi di lavaggio periodico degli pneumatici) e senza perdite di carico (copertura dei cassoni).
10. Circa il progetto di mitigazione a verde, si suggerisce di inserire nella parte nord un maggior numero di specie arbustive, mentre per i restanti lati di valutare l'implementazione degli esemplari arborei. Si raccomanda un sesto d'impianto con andamento sinusoidale e irregolare. Si richiede per la realizzazione del prato polifita di scegliere solo specie erbacee autoctone con il giusto bilanciamento tra leguminose/graminacee.
11. Si ricorda che dovranno essere effettuate attività manutentive per garantire la funzionalità degli interventi di mascheramento per tutta la vita dell'impianto.
12. Al fine di ridurre l'impatto luminoso, oltre ad intervenire sull'orientamento del fascio di luce, si suggerisce, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e di sicurezza dell'impianto, di prevedere sia un sistema di illuminazione con lampade al sodio, sia una regolamentazione dell'accensione delle luci (ad esempio un'accensione costante solo in corrispondenza degli ingressi all'impianto, alle cabine ed alle centrali di controllo ed un'accensione nelle zone di campo solo in casi di emergenza attraverso l'utilizzo di sensori).
13. Tutte le aree temporaneamente occupate in fase di cantiere dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.
14. Si ricorda che dovranno essere comunicati all'Agenzia territorialmente competente, l'inizio e la fine

dei lavori in modo da permettere le eventuali attività di verifica per quanto concerne gli aspetti ambientali, le previsioni progettuali e le condizioni imposte nell'ambito del provvedimento conclusivo della presente procedura.

**Prescrizioni assegnate dall'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Il NULLA OSTA ai sensi dell'articolo 95 D.L.vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la realizzazione dell'impianto in oggetto specificato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

15. non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture elettriche in oggetto;
16. nella posa delle medesime condutture dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno;
17. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa sotterrata della tubazione metallica in progetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;
18. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta medesima società; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia;
19. ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta stessa società di fornire a questo Ufficio la prevista dichiarazione di conformità, inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto;
20. nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di tele sorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA;
21. qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

**Il Dirigente/Responsabile**

Graziano Stevanin